



Tribunale di Udine

sezione civile

DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea Zuliani;

visti gli atti e i documenti del procedimento iscritto n° 701/2017 R.R.C.C.;

rilevato che il Notaio dott. _____ per conto di "L. _____ in persona del legale rappresentante dott. L. _____, ha presentato ricorso avverso il rifiuto opposto dal conservatore del registro alla domanda di iscrizione della società, avente ad oggetto esclusivo "la conservazione, l'amministrazione e l'incremento del suo patrimonio";

verificata la tempestività del ricorso;

rilevato che il rifiuto è motivato dal conservatore con il rilievo che una società semplice avente un siffatto oggetto sociale (e priva di partita IVA) deve essere considerata "una mera comunione di godimento e non un'impresa", come del resto anche recentemente ritenuto da questo stesso ufficio giudiziario (decreto del giudice delegato al registro di data 10/31.10.2013, in proc. n°

1732/2012 R.R.C.C.);

rilevato, pertanto, che il rifiuto del conservatore – così come l'orientamento fin qui adottato da questo giudice delegato al registro (del quale è risalente testimonianza il decreto 8.1.1999, in *Le Società*, 1999, 617) – si basa sulla tradizionale opinione secondo cui la definizione normativa di società implica l'esercizio di un'impresa, mentre la "comunione a scopo di godimento" non può che essere regolata dalle norme del titolo VII del libro III del codice civile, come sarebbe desumibile dal combinato disposto degli artt. 2247 e 2248 c.c. (rimasti pressoché immutati nel tempo, nonostante le numerose e incisive riforme del diritto societario);

ritenuto, tuttavia, che tale opinione deve ora essere ora superata, sulla base della considerazione di un più ampio dato normativo e nella prospettiva di adeguarsi a quegli orientamenti che hanno la maggiore possibilità di essere largamente condivisi e che, quindi, sono più consoni al doveroso obiettivo di una interpretazione uniforme della legge da parte dei vari uffici giudiziari sparsi sul territorio nazionale (v., di recente, Tribunale di Roma, decreto 8.11.2016, in *Le Società*, 2017, 856);

ritenuto, in particolare, che non si può negare rilievo sistematico alla legislazione tributaria che reiteratamente ha previsto la possibilità di trasformare società commerciali non operative in società semplici (da ultimo art. 1, comma 115, della legge n° 208 del 2015), dando così per scontato il presupposto che queste ultime possano avere ad oggetto il mero godimento di

uno o più beni, eventualmente a scopo di lucro, ma comunque senza un'organizzazione dell'attività rilevante ai sensi dell'art. 2082 c.c.;

condivisa l'opinione che, una volta constatata la necessità di ammettere l'esistenza nell'ordinamento delle (numerose) società semplici di mero godimento "nate" dalle trasformazioni agevolate dalle leggi tributarie, non si saprebbe davvero come giustificare, in termini di ragionevolezza, il permanere del limite all'autonomia negoziale delle parti consistente nel divieto di costituire *ex novo* società dello stesso tipo e con il medesimo oggetto;

ritenuto, pertanto, e in definitiva, che pur permanendo il generale divieto (desumibile dagli artt. 2247 e 2248 c.c.) di adottare la forma societaria per il mero godimento di un bene o di un patrimonio, tale divieto soffre una rilevante eccezione con riferimento al solo tipo della società semplice, per necessità di coordinamento sistematico con le leggi tributarie, il cui valore formale – sul piano della gerarchia delle fonti – è equivalente a quello del codice civile (mentre esula da qualsiasi valutazione in questa sede il complesso problema fattuale della individuazione dell'incerto confine tra mero godimento, sia pure dotato di una minima organizzazione, e organizzazione imprenditoriale della gestione di un patrimonio, da considerare attività commerciale, che non può essere oggetto di una società semplice, in forza del

disposto dell'art. 2249 c.c.);

ritenuto che, una volta ammessa la legittimità di una società semplice di mero godimento, quest'ultima deve essere iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese (o, comunque, deve essere accolta la relativa domanda di iscrizione, ove proposta), a prescindere dall'assenza di un'impresa (e, quindi, dalla mancanza di partita IVA del soggetto), in virtù della specifica previsione degli artt. 7, comma 2, n° 9, del d.P.R. n° 581 del 1995 e dell'art. 2, comma 1, d.P.R. n° 558 del 1999;

ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, in quanto il procedimento non si è svolto nel contraddittorio tra una pluralità di parti (v. Cass. 23.2.2012, n° 2757);

visto l'art. 2189, comma 3°, c.c.;

ordina al conservatore del registro delle imprese di procedere all'iscrizione nella sezione speciale del registro della società "L. S. v. ..." come richiesta dal suo legale rappresentante.

Udine, 10/8/2017.

Il giudice delegato al registro delle imprese.

(dott. Andrea Zuliani)

Depositato in cancelleria il 23.8.2017